



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

Descrizione

Nell'ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell'ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell'ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto" (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni unite, decisione n. 12/CFA/20212022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022; n. 48/CFA/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 66/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0066 CFA del 22 dicembre 2023 (Procura federale/Andrea Arnone)